



Enrico Marelli

PULSIONI OSCURE: L'IMPOSTA COME SANZIONE

Estratto

PULSIONI OSCURE: L'IMPOSTA COME SANZIONE

di *ENRICO MARELLO* (*)

Abstract. The traditional justification of taxes is based on distribution criteria and on theories of distributive justice. Some types of tax, on the other hand, could be explained using punitive principles.

J.E.L. *Classification:* K34

Keywords: Taxes; Penalties; Wealth; Sin

SOMMARIO: 1. Premessa: teorie dell'angolo buio. — 2. Area dell'indagine. — 3. L'ineadeguatezza delle giustificazioni classiche fondate su criteri di ripartizione. — 4. Quel che resta: l'imposta come segnale di un disvalore. — 5. L'avidità: la storica condanna. — 6. L'eccesso è una colpa, così si suggerisce. — 7. L'indicibile: l'imposizione delle grandi ricchezze come sanzione.

1. *Premessa: teorie dell'angolo buio.*

1.1. Vi sono teorie che descrivono *in toto* il loro oggetto: queste teorie sono una sparuta minoranza, normalmente riferita a piccoli ambiti. La maggior parte delle spiegazioni di un fenomeno (economico e sociale) è per propria natura parziale: mette in luce una parte del fenomeno, lasciando nell'ombra altre parti di esso. Tanto più ampia la porzione coperta dalla teoria prevalente, tanto più questa è considerata attendibile.

L'attendibilità della teoria proposta implica la coesistenza con teorie complementari, che non ambiscono a sostituirsi alla teoria "regina", ma che sono utili per spiegare le porzioni non coperte dalla teoria principale. Si possono chiamare teorie dell'angolo buio: mirano a illuminare una piccola porzione oscura e si collocano diligentemente

(*) *Professore ordinario di Diritto tributario, Università degli Studi di Torino.*

ai margini, hanno una posizione modesta (in senso virtuoso) e non posseggono ambizioni egemoniche o messianiche.

In questo studio provo a saggiare una di queste teorie dell'angolo buio, che è formalizzabile così: alcune forme di imposizione possono essere utilmente spiegate con l'utilizzo dello strumento sanzionatorio: l'imposta è talvolta una pena, come reazione all'attribuzione di una colpa.

1.2. La teoria prevalente di giustificazione del sistema impositivo (perché i tributi?), da cui dipende logicamente l'ambito di questioni concernenti la giustizia del sistema (quale tributo?), ha trovato negli ultimi due secoli una sistemazione generale abbastanza stabile, almeno nel mondo occidentale.

Semplifico, con un certa rozzezza:

— da una parte, abbiamo la formalizzazione — nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 — della correlazione tra quattro elementi che riteniamo fondanti la spiegazione del fenomeno tributario moderno: stato democratico — spesa pubblica — dovere tributario — rappresentanza parlamentare. Gli artt. 13 e 14 della *Déclaration* sono fortemente evocativi, nella spesa *indispensable*, nel fissare un meccanismo ripartitorio legato alle *facultés*, nell'attribuire il ruolo centrale al consenso all'imposta e al ruolo democratico nel disegno del tributo;

— dall'altra, la saldatura, avvenuta a partire dalla fine del XVIII secolo, tra le teorie di matrice illuminista di finanza pubblica e moderno costituzionalismo ha creato l'ambito concettuale per la valutazione dell'effetto dell'imposta, per cui si analizza l'adequatezza dell'intervento tributario, in relazione ai valori che gli stati democratici moderni propugnano e intendono raggiungere.

Mantenendo una rozzezza da slogan: l'imposta è necessaria ed è funzionale al raggiungimento di fini di politica economica (più o meno chiari, più o meno ordinati), che vengono determinati dalla collettività e che appartengono sempre al regno del dicibile, del politicamente discutibile, del valutabile sulla base di canoni (più o meno condivisi) di distribuzione ordinata. I fini da raggiungere tramite il fenomeno tributario sono, per necessità logica, connotati da un valore positivo, seppure arbitrari e mutevoli (1): il tributo è connotato da un valore positivo e fortemente costruttivo.

(1) Per esempio, i fini redistributivi puri, come in GALLO F., *Le ragioni del fisco*, II ediz., Il Mulino, 2007, ma mi pare che a questo ambito sia riportabile anche quel filone di neo-contrattualismo, più legato alla rielaborazione del principio del beneficio

La tesi che si vuole indagare brevemente qui si distacca da questo assetto: alcune imposte non avrebbero a che fare con la costruzione complessiva della collettività organizzata per fini Panglossiani, ma avrebbero a che vedere con il concetto di colpevolezza, di peccato, di sanzione.

Come ho spiegato sopra, questa lettura non può e non vuole illustrare la gran parte del fenomeno impositivo, ma, piuttosto, dare fondamento ad alcune pulsioni laterali, presenti nelle istituzioni fiscali e nel discorso pubblico in materia tributaria, pulsioni oscure di cui la teoria principale non riesce a dare spiegazione.

2. *Area dell'indagine.*

Per trasparenza, prima di addentrarci nella giustificazione della tesi, si indicano alcuni dei fenomeni dei quali si vuole provare a dare una spiegazione: si delineano, quindi, i vertici dell'area (irregolare) di cui ci si occupa (2).

In primo luogo, si vuole dare conto della tendenza cui si assiste negli ultimi tempi, con un'esaltazione del conflitto valoriale che dall'oggetto (il tipo di reddito, o il tipo di fattore produttivo) si muove, abbastanza apertamente, verso il soggetto.

Si individuano taluni soggetti (o gruppi di soggetti) che — per la loro azione — meritano un trattamento fiscale deteriore, peggiorativo rispetto allo standard. Si delinea sempre più netta l'idea che esistano dei “colpevoli fiscali” della crisi finanziaria, o, comunque, degli “anormali e quindi colpevoli” rispetto ai canoni etici ed economici, soggetti capaci di realizzare profitti peculiari, sfruttando imperfezioni del mercato o vantaggi oligopolistici, magari a detrimento della popolazione.

Gli esempi più vividi di questo orientamento sono:

— la sentenza 201/2014 (3), nella quale il settore finanziario è

e alla funzione di finanziamento, che ha avuto seguito anche in Italia (come in STEVANATO D., *La giustificazione sociale dell'imposta*, il Mulino, 2014).

(2) Nell'analisi della giurisprudenza costituzionale (e quindi nei prossimi tre capoversi di questo paragrafo), si riprendono, per utilizzarli come punti di partenza, alcuni dei risultati che avevo raggiunto in MARELLO E., *Considerazione sugli argomenti logici e retorici adoperati dalla Corte costituzionale in materia tributaria*, in questa *Rivista*, 2019, I, p. 111 e ss.

(3) Corte cost. 16/7/2014, n. 201, in materia di prelievo addizionale sui bonus del settore finanziario: “... emerge chiaramente la ragione che ha indotto il legislatore a prevedere il prelievo addizionale di cui alla disposizione censurata, ossia l'intento —

chiaramente individuato come uno dei principali colpevoli della crisi economica;

— la sentenza 10/2015 (c.d. Robin Hood Tax) (4), nella quale si teorizza la ragionevolezza di un trattamento deteriore per il settore dell'energia, perché caratterizzato da una struttura oligopolistica, con “scarsa competizione tra le imprese”, per cui “non è del tutto implausibile ritenere che questo settore di mercato possa essere caratterizzato da una redditività, dovuta a rendite di posizione, sensibilmente maggiore rispetto ad altri settori”, il che giustificerebbe “un trattamento fiscale ad hoc”, ossia peggiorativo.

L'area che stiamo delimitando ha a che fare con l'imposizione (differenziale) di ciò che si ritiene “eccessivo” ed “anomalo”, per cui il tentativo di teorizzazione si può estendere verso queste forme impositive:

— la tassazione dei grandi patrimoni (mobiliari o immobiliari), sul modello della IFI (*Impôt sur la fortune immobilière*) francese;

— l'imposizione degli alti redditi con l'imposizione super-progressiva;

— l'imposizione con aliquota progressiva nell'imposta sulle successioni;

— l'imposizione addizionale delle grandi società (5).

Non si affronterà qui, invece, il tema delle c.d. *sin taxes*, perché queste appartengono ad un ambito differente (anche se altrettanto

coerente con il coevo atteggiamento manifestatosi a livello internazionale — di scoraggiare modalità remunerative variabili considerate pericolose per la stabilità finanziaria. La norma, infatti, inasprendo il prelievo fiscale, rappresenta un disincentivo per le prassi retributive che possono avere l'effetto di condurre all'assunzione di rischi eccessivi di breve termine da parte della categoria di contribuenti sottoposta al prelievo. Questi ultimi, in ragione del tasso di professionalità, della autonomia operativa, del potere decisionale di cui godono e dell'aspirazione a maggiori guadagni personali (per il legame tra l'andamento del titolo da un lato ed il riconoscimento e l'ammontare del beneficio correlato a dette forme di compenso dall'altro), sono in grado di porre in essere attività speculative suscettibili di pregiudicare la stabilità finanziaria. Un rischio di questo genere non ricorre per l'attività degli altri contribuenti che vengono retribuiti in modo analogo ma non hanno la stessa possibilità di incidere, con il loro operato, sulla stabilità dei mercati finanziari. Pertanto, da un lato, la scelta disincentivante del legislatore è tutt'altro che irragionevole o arbitraria e, dall'altro, non è ingiustificata la limitazione al solo «settore finanziario» della platea dei soggetti passivi sottoposti al prelievo addizionale”.

(4) Corte cost. 11/2/2015, n. 10.

(5) Sulla tassazione differenziale delle grandi società, fondata sulla dimensione delle società cfr. BANK S., *Taxing Bigness*, in *Tax L. Rev.*, 2013, p. 379 e ss., che illustra bene le radici storiche di questa tendenza, risalenti all'imposizione progressiva delle società USA del 1935.

interessante), ossia a quello della finanza comportamentale (6). La diversità si trova in due elementi: (a) le *sin taxes* hanno un'incidenza molto più trasversale e, anzi, tendono a penalizzare spesso le fasce meno abbienti della popolazione (si pensi alle *fat taxes* o alle accise sui tabacchi); (b) le *sin taxes* hanno una marcata connotazione “rieducativa”, volendo indurre un mutamento nelle condotte, il che è meno percepibile nei fenomeni impositivi che sono indicati in questo paragrafo.

Infine, merita precisare che il tema qui trattato è differente da quello delle sanzioni improprie (7). Infatti, nelle sanzioni improprie abbiamo l'attribuzione di disvalore — con conseguente sanzione — ad un comportamento specifico, nell'ambito di un tributo che, nel suo complesso, è invece improntato a classici criteri di ripartizione distributiva, come p.e. nell'art. 21 comma 7 D.P.R. n. 633/1972 (8). Nelle ipotesi che si vogliono studiare in questo studio, è, invece, proprio l'intero tributo — e quindi il suo presupposto *standard* — ad essere espressione di un disvalore.

3. *L'inadeguatezza delle giustificazioni classiche fondate su criteri di ripartizione.*

Nell'ambito delle teorie generali, queste forme di imposizione sono state giustificate come forme avanzate di redistribuzione: si toglie al “super-ricco” per realizzare qualche obiettivo socialmente gradito.

Questa giustificazione, però, non convince per almeno tre motivi.

(a) Intanto, per le tradizionali critiche che vengono mosse alla redistribuzione come *ratio* giustificatrice unica del tributo (9). La redistribuzione è uno degli effetti del tributo e non è valutabile e comprensibile *ex se*: si può comprendere solo nell'analisi delle politiche pubbliche di spesa.

(6) L'ambito delle *sin taxes* è riconducibile, da prospettive tradizionali, a quello delle agevolazioni (e quindi, ove si accetti l'ambigua categoria, alla extrafiscalità): FICHERA F., *Le penalizzazioni fiscali*, in *Rass. trib.*, 2017, p. 589 e ss.

(7) Su cui, cfr. DEL FEDERICO L., *Le sanzioni improprie nel sistema tributario*, in *Riv. dir. trib.*, 2014, I, p. 693 e ss.

(8) In cui l'IVA risponde a criteri standard fondati, se si vuole, sulla capacità contributiva, mentre le operazioni inesistenti, penalizzate, costituiscono un'area specifica, che il legislatore intende colpire con la sanzione “nascosta”.

(9) Su cui, *ex multis*, STEVANATO D., *op. ult. cit.*, p. 319 e ss.

Affermare che un tributo ha una valenza redistributiva è allo stesso tempo un truismo e un'affermazione implicita incontrollabile. È un truismo perché, certamente, richiedere una parte della ricchezza al singolo per destinarla alla spesa pubblica significa distribuire in maniera differente le risorse rispetto al risultato di partenza (10). È un'affermazione implicita incontrollabile, perché suggerisce che la redistribuzione abbia sempre una direzione positiva (11), tesa a colmare i *gap*, ad appianare le increspature, mentre, se non si analizza l'efficacia dell'azione pubblica (p.e. nel sistema scolastico), non si comprende chi si avvantaggi veramente dell'azione finanziata tramite i tributi.

(b) In secondo luogo, la giustificazione basata sulla redistribuzione potrebbe funzionare, ed essere razionalmente valutata, in quei casi limitati in cui l'imposta venga immediatamente finalizzata specificamente, come imposta di scopo. Se il tributo a carico dell'avido viene destinato ad una spesa a favore di fasce più deboli, se quindi abbiamo un *earmarking* molto stretto, la giustificazione si dimostra trasparente (12).

(10) Parliamo qui genericamente di punti di partenza, senza voler entrare nel complesso dibattito sulla ragionevolezza di un'impostazione che identifichi la redistribuzione come una distribuzione successiva ad una distribuzione "naturale" operata sul mercato. Come viene fatto notare da molto tempo (EINAUDI L., *Miti e paradossi della giustizia tributaria*, Torino, 1938), è certamente erroneo vedere in una distribuzione di mercato una distribuzione solo riportabile all'attività del singolo (perché il singolo ha agito e fruito di un sistema economico disegnato e garantito dall'azione pubblica): quindi un'eventuale connessione teorica tra distribuzione di mercato e redistribuzione impositiva è sempre ricorsiva ed avvolta in una spirale difficilmente estrinsecabile. Per altro verso, alcune letture peccano nell'eccesso opposto, ossia nella sostanziale negazione di una valutazione di qualsiasi giustizia nella distribuzione delle imposte, sulla base dell'assunto secondo cui non esiste alcun risultato "di mercato" che possa prescindere dall'intervento statale (e quindi i dibattiti sulla giustizia nella ripartizione dei carichi, da soli, non hanno significato: MURPHY L. - NAGEL T., *The Myth of Ownership: Taxes and Justice*, Oxford University Press, 2004). A tacere d'altro, quest'ultima impostazione conduce ad una sostanziale non valutabilità dell'intervento pubblico, (a) perché è sostanzialmente impossibile compiere la valutazione che vorrebbero Murphy e Nagel sull'insieme delle azioni pubbliche che disegnano i diritti di proprietà e ripartiscono i risultati e (b) perché sostanzialmente nullifica il ruolo (anche morale) del singolo nella creazione della propria ricchezza, come se questa fosse del tutto indipendente dal fattore singolare.

(11) Oltre ad essere fondata ancora su quel fragile idolo che è la funzione di utilità marginale dei redditi, concetto oggi certamente in crisi per più di un motivo: DODGE J., *Theories of Tax Justice: Ruminations on the Benefit, Partnership, and Ability-to-Pay Principles*, in *Tax L. Rev.*, 2005, p. 399 e ss.; contro lo "psicoscopio" cfr. EINAUDI L., *op. ult. cit.*, nel capitolo "La boria dei sommi principi utilitaristici".

(12) Misure che, per esempio, vengono tratteggiate in LEE L., *Taxing the Rich: Lessons Learned from Proposition 63, Proposition 82, and Measure 66*, in *Va. Tax Rev.*, 2011, p. 205, che descrive bene anche i meccanismi di *earmarking* attuati in alcune esperienze statunitensi.

Non è questo il caso, però, per la maggior parte dei tributi, compresi i tributi differenziali che trattiamo in questo studio. Nel sistema italiano, le imposte di scopo hanno avuto una fortuna limitatissima (sebbene siano uno degli strumenti maggiormente consigliati per incrementare la fiducia nel sistema tributario) e, quindi, non abbiamo alcuna dimostrazione sequenziale dell'effettiva redistribuzione e dell'efficacia della misura.

Senza contare, poi, che questa giustificazione difficilmente estrinseca i criteri sulla base dei quali verrebbero scelti i bisognosi da premiare con la misura pubblica: in carenza dell'individuazione di un chiaro criterio di distribuzione sul lato della spesa, la giustificazione sembra instabile (13).

(c) In terzo luogo, quando si è analizzato con metodo di indagine diretta quali siano le preferenze dei singoli, si è scoperto che la redistribuzione non è mai, nella “giustizia percepita” (anche se una traduzione più lineare e più dirompente del lavoro di Sheffrin sarebbe “giustizia popolare”), una delle prime giustificazioni del tributo (14). È emerso, infatti, che la maggior parte dei singoli è più interessata ad una giustizia di tipo procedurale che alla redistribuzione: è più marcata la preferenza verso il controllo delle regole che consentano di appropriarsi di una buona parte dei risultati del proprio lavoro che la preferenza verso la redistribuzione (15).

(13) Qualcuno potrebbe ritenere, poi, che ogni criterio di distribuzione (della specifica misura di scopo) sia necessariamente distortivo e che, quindi, ogni valutazione equitativa sia inutile o negativa; p.e. un tributo sulle grandi fortune teso a sostenere il sistema scolastico pubblico obbligatorio, in astratto, potrebbe essere valutato positivamente, ma in senso distributivo potrebbe essere iniquo, se si guarda alla platea composta dai bisognosi di tutte le età che debbono accedere a servizi diversi (p.e. alla sanità pubblica): questa platea andrebbe misurata a comparata con la platea dei bisognosi che accedono invece all'istruzione pubblica e che godono del vantaggio finanziario dell'imposizione differenziale. In questa prospettiva, se la valutazione della spesa diventa inutile (perché distortiva), il “togliere ai ricchi per dare indistintamente e in maniera confusa” suona certamente peggio che “togliere ai ricchi per dare ai poveri”.

(14) Si fa riferimento al notevole studio di SHEFFRIN S., *Tax Fairness and Folk Justice*, Cambridge University Press, 2013, che lascia ancora un ampio spazio di incremento ulteriore, in quanto la misurazione della percezione “popolare” può variare a seconda della prospettiva ricostruttiva e delle domande poste (p.e. nella ricognizione di Sheffrin mancano domande orientate nel senso dell'imposta punitiva ipotizzata in questo studio).

(15) *Op ult. cit.*, p. 118 e ss. Certo questa analisi è stata compiuta negli Stati Uniti e meriterebbe un'attualizzazione rispetto al pubblico italiano; si tratta di un ambito e di un metodo di ricerca che meriterebbe di essere sviluppato, non dai sociologi, ma dai giuristi, come avviene negli Stati Uniti.

3.1. Vi sono altre due teorie che ricorrono, nel giustificare la super-tassazione in prospettiva classica e distributiva: anche queste meritano di essere lette in chiave critica.

Seguendo una prima teoria, la super-tassazione sarebbe giustificabile come reazione ad una violazione della giustizia procedurale (16). Il contribuente avrebbe accumulato la propria ricchezza violando qualche disposizione regolante il modo di acquisizione della ricchezza (p.e. in materia di concorrenza, o più in genere, le prescrizioni di buona fede contrattuale).

Seguendo una seconda teoria, l'accumulazione di una grande ricchezza sarebbe, invece, meritevole di un'imposizione maggiorata, in quanto sarebbe ricollegata ad una perdita della funzione sociale della proprietà (17).

Entrambe queste letture non sono coerenti con il quadro in cui vorrebbero porsi, ossia nell'ambito di una giustificazione solidaristica e distributiva del tributo.

La prima lettura riprende una critica che talvolta serpeggia nel pensiero comune: il ricco avrebbe violato qualche regola nel percorso di accumulazione e questa violazione legittimerebbe l'imposizione differenziale.

Volendola coltivare, avremmo un *non sequitur* nel delineare la risposta ordinamentale: i sistemi di regole che distribuiscono le risorse e legittimano i modi di accumulazione hanno propri apparati punitivi e di re-equilibrio delle violazioni (dai rimedi contemplati dal diritto privato, alle sanzioni amministrative previste per alcuni dei sistemi regolatori più complessi, alle sanzioni penali per le violazioni maggiormente rilevanti). Questi apparati punitivi hanno una propria logica interna coerente, che lo strumento tributario non ha nello specifico, perché è evidente che lo strumento tributario, che si sovrappone all'apparato sanzionatorio di settore, non ha alcuna giustificazione distributiva, per una rottura del nesso tra presupposto e tributo: non è la colpevolezza il metro classico di razionalizzazione del tributo solidaristico. Ne deriva una contraddizione palese che rende non percorribile questa tesi.

(16) Questo, per esempio, l'approccio della Corte costituzionale nelle sentenze citate sopra al § 2.

(17) L'avidità biasimevole viene ad essere individuata nella perdita di funzione sociale della ricchezza, quindi meritevole dell'imposta-sanzione: TOKIC G., *Taxing Greed*, in *Loy. L.A.L. Rev.*, 2017, p. 607 e ss., spec. p. 618.

La seconda lettura pecca, invece, di vaghezza. Non tanto nell'evo-care l'ambiguo concetto della funzione sociale della proprietà, su cui molto ci si è spesi nel XIX e nel XX secolo (18), quanto nel non dare spiegazione del perché la grande ricchezza dovrebbe porsi in contrasto con la funzione sociale. Accettando la prospettiva tradizionale di valutazione della funzione sociale, forse la ricchezza ferma ed immobile alla Arpagone può dirsi in contrasto con la crescita del benessere complessiva della società, ma se da questo scenario immaginario, abbastanza lontano dalla realizzazione odierna, si muove verso una raffigurazione dinamica della grande ricchezza, si vede come questa possa sviluppare diverse forze da valutare positivamente (o almeno comparativamente). La grande ricchezza, nel suo flusso dinamico, può generare lavoro e consumi, beneficiando tanto gli altri consociati quanto le stesse casse dell'erario; la grande ricchezza può accompagnarsi a imponenti opere di terzo settore, come insegnano molte fondazioni benefiche, che arrivano dove lo Stato non può non sa e non vuole arrivare. Inoltre, il percorso di accumulazione potrebbe anche essere letto come uno spostamento di maggiore uso efficiente delle risorse verso collocazioni più fruttuose.

Si vuole dire, insomma, che il *quantum* non può essere segnale della funzione: esistono piccole ricchezze del tutto inutili socialmente (come un piccolo deposito in contanti su un conto corrente bancario: probabilmente neppure sufficiente alla sicurezza di medio periodo del proprietario, sostanzialmente inutile socialmente) e grandi ricchezze dall'indubitabile ricaduta positiva sul contesto sociale.

4. *Quel che resta: l'imposta come segnale di un disvalore.*

L'inadeguatezza delle tesi ripartitorie segnala la necessità di superare un certo riduzionismo nel dare spiegazione del fenomeno tributario: sembra, infatti, poco plausibile che si possa giustificare il prelievo tributario con una sola tesi, anche se questa è una composizione di beneficio e capacità contributiva.

Come chiarito in principio, si dovrebbe piuttosto preferire un sistema di giustificazioni asimmetriche a strati sovrapposti, in cui

(18) Mentre il tema sembra recessivo in questo inizio di XXI secolo, impegnato più a dissodare altri ambiti di coesione sociale ed identitaria (quali le questioni di genere, per fare un esempio).

alcune coprono un'area più ampia e altre guardano a fenomeni più ridotti.

In questa prospettiva, merita mettere in evidenza come un sistema tributario non sia solo un inerte e neutrale meccanismo di distribuzione delle risorse, ma anche una necessaria sintesi di valori e di idee sulla società.

Ciò è evidente se si guarda agli istituti basilari: un'imposta sui redditi, per esempio, illustra (più di un trattato di diritto costituzionale o di politica economica) quale sia la posizione di una certa società (in un dato momento) sull'incentivo all'iniziativa economica, sul concetto di famiglia, sulla tutela del lavoro etc.; o ancora, si pensi all'imposizione indiretta: la struttura tributaria racconta come una certa società promuova o meno alcune attività, imponga freni ad alcune accumulazioni di ricchezza e così via.

Se ciò è vero in positivo, lo è anche in negativo. È possibile leggere in filigrana, attraverso alcune emersioni fenomeniche tributarie, il ribollire di percezioni negative, di disvalori.

In alcuni fenomeni tributari si ravvisa la percezione sociale di un'increspatura malevola, di una difformità che si ritiene abnorme e che si intende punire, con un'imposizione afflittiva.

La regola tributaria non si forma per partenogenesi da menti superiori scevre da condizionamenti, ma è frutto di procedimenti normativi che dipendono dal dibattito politico e che risentono di strutture culturali più o meno formalizzate.

Non ci si disfa facilmente di tradizioni di pensiero inveterate, tramandate per secoli e suppurate in un "senso comune" che non si lascia piegare facilmente, neppure quando l'analisi razionale ne dimostrerebbe l'inconsistenza.

Procediamo, quindi, ad illustrare una di queste radici.

5. *L'avidità: la storica condanna.*

Nel pensiero occidentale è da secoli che viene ripetuto che un'eccessiva ricchezza è male ed è ostacolo allo sviluppo della persona (detto con termini moderni). Da questa prospettiva, emerge che un'eccessiva ricchezza è da stigmatizzare, perché legata alla cupidigia, all'avidità.

Questa affermazione merita di essere provata, perché costituisce il fondamento di questo studio. Senza pretesa di completezza, ma solo a ricordare alcuni dei luoghi più notevoli in cui si ritrova questa emer-

sione, si fornisce un piccolo elenco di passi di grande influenza o particolarmente significativi nel raccogliere questa linea di continuità storica.

In questa prospettiva, è certamente centrale l'influenza della Bibbia e della teologia cristiana, che contiene molti spunti che hanno posto le basi del disvalore dell'avidità nella cultura occidentale (19).

Non che mancassero tesi altrettanto rilevanti nella cultura classica, che pure attribuiva all'avidità un'aura negativa (20)-(21), ma qui si è preferito usare come punto di riferimento iniziale le fonti cristiane, per il loro impatto più pervasivo sulla percezione popolare (22).

Nel Vecchio Testamento si esprime chiaramente lo stigma per l'amore insaziabile della ricchezza: Eccl. 5,9 “*Qui diligit pecuniam, pecunia non implebitur; et, qui amat divitias, fructum non capiet ex eis; et hoc ergo vanitas*” (23); una quantità eccessiva di ricchezza conduce problemi, che oggi diremmo distributivi: Is. 5,8: “*Vae qui conjungitis domum ad domum, et agrum agro copulatis usque ad terminum loci! Numquid habitabitis vos soli in medio terrae?*”. Le ricchezze acquisite con voracità, si perdono altrettanto facilmente: Pro. 13,11 “*Substantia festinata minuetur; qui autem colligit manu, multiplicat*”.

Il Nuovo Testamento ha passi molto diretti di critica alla ricchezza e all'amore per la ricchezza. Dall'impossibilità a servire Dio e Mammona, Mt. 6,24: “*Nemo potest duobus dominis servire: aut enim unum odio habebit et alterum diliget, aut unum sustinebit et alterum contemnet; non potestis Deo servire et mammonae*”, al celebre passo del cammello (bene o mal tradotto che sia): Mt. 19,23-24 “*Iesus autem*

(19) Sui sette vizi capitali, la bibliografia è ovviamente sterminata; per una prima lettura cfr. SCHIMMEL S., *The Seven Deadly Sins*, Oxford University Press, 1997, che adotta una prospettiva storica e psicoanalitica; CASAGRANDE C. - VECCHIO S., *I sette vizi capitali*, Einaudi, 2000, che ha un approccio storico lineare; NEWHAUSER R. (cur.), *The Seven Deadly Sins. From Communities to Individuals*, Brill, 2007, che adotta un metodo di costruttivismo sociale. Altre opere dedicate specificamente all'avidità (avaritia) sono citate nel seguito.

(20) Molto rilevanti, per esempio, i pensieri espressi nell'Etica Nicomachea, dove si pongono le basi per una relazione tra l'avidità e la violazione della giustizia distributiva; per un'analisi dell'avidità nel pensiero classico cfr. BALOT R., *Greed and Injustice in Classical Athens*, Princeton University Press, 2001.

(21) Dal punto di vista terminologico merita notare che si ritrova anche nell'Etica Nicomachea (spec. 1121b) l'ambiguità che persiste nel lessico italiano, dove ad “avarizia” associamo una incapacità a spendere, mentre per “avidità” intendiamo un desiderio smodato di acquisire (la “sordida cupidigia del guadagno” 1122a).

(22) In ogni caso, l'elaborazione teologica ha fatto largo uso della cultura classica sul punto, come anche emergerà nel seguito.

(23) Le citazioni bibliche si mantengono nel testo latino della *Vulgata*, perché si tratta del testo circolato per la gran parte della storia occidentale.

dixit discipulis suis: “Amen dico vobis: Dives difficile intrabit in regnum caelorum. Et iterum dico vobis: Facilius est camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum Dei”. Paolo di Tarso sul punto è *tranchant*, come spesso accade: gli avari non vedranno il regno di Dio, perché si perdono nella carne, in desideri inutili e nocivi. L’avidità è la radice di ogni male (24).

In Tommaso d’Aquino abbiamo una distinzione funzionale, che parte dal tipo di vita: nella vita contemplativa, le ricchezze sono un ostacolo alla speculazione e all’esercizio della carità (per cui, per la perfetta carità, si suggerisce una povertà volontaria), mentre nella vita attiva le ricchezze sono un mezzo che consente di raggiungere fini anche degni di approvazione (25). Il punto di rottura è dato dal-

(24) 1. Cor., 6, 9-10: “An nescitis quia iniqui regnum Dei non possidebunt? Nolite errare: neque fornicarii neque idolis servientes neque adulteri neque molles neque masculorum concubitores neque fures neque avari, non ebriosi, non maledici, non rapaces regnum Dei possidebunt.” (dove compaiono sia gli avari che i rapaces); 1 Tim. 6, 6-10: “Est autem quaestus magnus pietas cum sufficientia. Nihil enim intulimus in mundum, quia nec auferre quid possumus; habentes autem alimenta et quibus tegamur, his contenti erimus. Nam qui volunt divites fieri, incidunt in tentationem et laqueum et desideria multa stulta et nociva, quae mergunt homines in interitum et perditionem; radix enim omnium malorum est cupiditas, quam quidam appetentes erraverunt a fide et inseruerunt se doloribus multis”.

(25) Tommaso D’Aquino, Summa Theologiae, II, 2, quaest. 186, art. 3: “Ad quantum dicendum quod duplex est beatitudo sive felicitas, una quidem perfecta, quam expectamus in futura vita; alia autem imperfecta, secundum quam aliqui dicuntur in hac vita beati. Praesentis autem vitae felicitas est duplex, una quidem secundum vitam activam, alia vero secundum vitam contemplativam, ut patet per philosophum, in X Ethic. Ad felicitatem igitur vitae activae, quae consistit in exterioribus operationibus, divitiae instrumentaliter coadiuvant, quia, ut philosophus dicit, in I Ethic. *multa operamur per amicos, per divitias et per civilem potentiam, sicut per quaedam organa*. Ad felicitatem autem contemplativae vitae non multum operantur, sed magis impediunt, inquantum sua sollicitudine impediunt animi quietem, quae maxime necessaria est contemplanti. Et hoc est quod philosophus dicit, in X Ethic., quod *ad actiones multis opus est, speculanti vero nullo talium*, scilicet exteriorum bonorum, *ad operationem necessitas, sed impedimenta sunt ad speculationem*. Ad futuram vero beatitudinem ordinatur aliquis per caritatem. Et quia voluntaria paupertas est efficax exercitium perveniendi ad perfectam caritatem, ideo multum valet ad caelestem beatitudinem consequendam, unde et dominus, Matth. XIX, dicit, *vade et vende omnia quae habes et da pauperibus, et habebis thesaurum in caelo*. Divitiae autem habitae per se quidem natae sunt perfectionem caritatis impedire, principaliter allaciendo animum et distrahendo unde dicitur, Matth. XIII, quod sollicitudo saeculi et fallacia divitiarum suffocat verbum Dei; quia, ut Gregorius dicit, *dum bonum desiderium ad cor intrare non sinunt, quasi aditum flatus vitalis necant*. Et ideo difficile est caritatem inter divitias conservare. Unde dominus dicit, Matth. XIX, quod *dives difficile intrabit in regnum caelorum*. Quod quidem intelligendum est de eo qui actu habet divitias, nam de eo qui affectum in divitiis ponit, dicit hoc esse impossibile, secundum expositionem Chrisostomi, cum subdit, *facilius est camelum per foramen acus transire quam divitem intrare in regnum caelorum*. Et ideo non simpliciter dives dicitur esse beatus, sed, *qui inventus est sine macula et post aurum non abiit*. Et hoc, quia rem

l'amore delle ricchezze: chi ci si trova in mezzo rischia di svilupparlo in eccesso, mentre è da lodare chi riesce a mantenere il giusto equilibrio nell'uso delle ricchezze (e infatti Tommaso in chiusura della questione cita Sir. 31,8: "*Beatus vir qui inventus est sine macula et qui post aurum non abiit, nec speravit in pecuniae thesauris*") (26). In altra questione, Tommaso indica apertamente che il peccato sta nel volere acquisire o tenere oltre la misura del giusto: di nuovo ritorna la sproporzione, l'eccesso (27).

Se usiamo come specchio di una rilevante cultura (laica?) medievale i Carmina Burana, troviamo soddisfazione nella parte morale dei *Carmina*, perché la sequenza dei Carmina 2 e 3 è serrata: l'avidità regna sovrana (nel solito *refrain* della *maestitia temporis*) e si è affermato uno sfrenato desiderio di ricchezza: *l'argent pour l'argent* (28).

Nel 1515, dovendo esprimere una regola per i Monti di Pietà, Leone X, nella bolla *Inter Multiplices* (29), espresso un giudizio positivo sull'istituzione (che evita di cadere nel gorgo perfido dell'usura, "*vorago usurarum*"), riconosce che per il funzionamento dei Monti sono necessari i ristori delle spese e l'attribuzione di indennità "moderate" (30): di nuovo il giudizio è chiaro, la fame di ricchezze eccessive nasconde un che di demoniaco.

Transitando rapidamente dal periodo intermedio (e dal Rinascimento) ai fondamenti culturali dell'età moderna, da una prospettiva laica, quale approccio si ritrova nell'*Encyclopédie* (31)? Alla voce *Richesse*, il filosofo J.A. Naigeon costruisce la trattazione proprio

difficilem fecit, unde subditur, *quis est hic. Et laudabimus eum? Fecit enim mirabilia in vita sua*, ut scilicet, inter divitias positus, divitias non amaret".

(26) Il passo del Siracide è poi vicino a Lc. 12,15: anche nell'abbondanza, il senso esistenziale non è nel possesso: "Dixitque ad illos: "Videte et cavete ab omni avaritia, quia si cui res abundant, vita eius non est ex his, quae possidet".".

(27) Tommaso D'Aquino, *Summa Theologiae*, II, 2, quaest. 118, art. 1: "Et ideo in excessu huius mensurae consistit peccatum, dum scilicet aliquis supra debitum modum vult eas vel acquirere vel retinere. Quod pertinet ad rationem avaritiae, quae definitur esse immoderatus amor habendi. Unde patet quod avaritia est peccatum".

(28) CB, 2, 4, dove l'Abbondanza replica all'avidò: "Sic semper agis: cum plurima dono / Plus queris, nec plenus eris, donec morieris"; CB, 3, 10, spadroneggiano gli avari perché il vanto sta nella ricchezza: "Regnat avaritia / regnant et avari / mente quivis anxia / nititur ditari / cum sit summa gloria / censu gloriari". Per la forza iterativa notevole anche il CB 11, "Versus de nummo".

(29) Consultabile in esteso qui: urly.it/3d97t.

(30) § 4: "... in quibus, pro eorum impensis et indemnitate, aliquid moderatum ad solas ministrorum ad solas ministrorum impensas...".

(31) *Encyclopédie*, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres, II ed., 1770, consultabile in formato digitale qui: www.byterfly.eu.

intorno al tema così formalizzato: la ricchezza distrae l'uomo dalla ricerca della verità? La risposta è data sulla base di una pluralità di classici del pensiero latino e greco, con una certa attenzione ad alcuni passi di Seneca: da una parte si richiama quel brano del *De Ira*, da cui emerge che il saggio sdegna la ricchezza (32), d'altra parte si afferma — occhieggiando un poco al pubblico borghese dell'*Encyclopédie* — che il punto non è valutare la ricchezza in sé (se troppa o poca), ma il come la si guadagna (33). Si tratta della formalizzazione di una tesi di giustizia procedurale, nell'ambito della distribuzione delle risorse: non importa il punto di arrivo, ma il procedimento. In ogni caso, il guadagno derivante da buona fede e diligenza è meritevole (anche se l'Autore si pone qualche domanda maliziosa), mentre i guadagni eccessivi della finanza non sono altro che espressione di una giustizia procedurale violata (34). Alla voce *Impôt* si ipotizza un'imposta sul lusso, che potrebbe colpire beni frivoli, quindi frutto di un impiego inutile (o disutile) del denaro, possibile solo a chi possiede oltre il superfluo (35).

Nella critica marxista, l'eccesso è uno stigma che caratterizza il capitalista, che cerca incessantemente il guadagno, perché è pervaso dall'*auri sacra fames* (36).

Anche in Smith e Hume l'avidità insaziabile viene percepita come un male per la società, ma è dalla radice dell'illuminismo scozzese che sorge un criterio di giustificazione delle grandi ricchezze, che ritornerà

(32) Seneca, *De Ira*, III, 33, dove prima si riconduce alla *pecunia* (non necessariamente eccessiva) una buona parte dei conflitti sociali e poi si afferma la necessaria indifferenza del sapiente a tutte le ricchezze del mondo: "Si totam mihi ex omnibus metallis quae cum maxime deprimimus pecuniam proferas, si in medium proicias quidquid thesauri tegunt, avaritia iterum sub terras referente quae male egresserat, omnem istam congeriem non putem dignam quae frontem viri boni contrahat. Quanto risu prosequenda sunt quae nobis lacrimas educunt!".

(33) *Encyclopédie*, vol. XIV, p. 234 e ss.

(34) *Op. ult. cit.*, p. 238: "Les profits des métiers sont honnêtes. Ils découlent principalement de l'industrie, de la diligence, & d'une bonne foi reconnue. Mais où sont les commerçans qui ne doivent la fortune qu'à ces seules qualités? Les gains exorbitans de la finance ne sont que le plus pur sang des peuples exprimé par la vexation".

(35) *Encyclopédie*, vol. VIII, p. 498.

(36) Così nella traduzione italiana: MARX K., *Il capitale*, UTET, 1951 (orig. 1867), p. 119: "Non è se non in quanto il solo movente delle sue operazioni è l'appropriazione sempre crescente della ricchezza astratta, che esso funziona come capitalista... Non devono dunque mai considerare quale meta del capitalista, né il valore d'uso, né il guadagno isolato, ma sì l'incessante movimento del guadagno sempre rinnovato. Questa assoluta tendenza all'arricchirsi, questa caccia appassionata al valore di scambio gli sono comuni con il tesaurizzatore".

costantemente per tutto il XX secolo: l'*hard work* (37). Le ricchezze che derivano da un impegno diretto del singolo, che ha sfidato i mercati e la sorte, sono giustificate (socialmente e moralmente); da questa base nascono le critiche all'iper-progressività, che stigmatizzano il carico eccessivo sulle fortune guadagnate con fatica ed impegno (38).

Procedendo ancora a grandi passi temporali, nell'apparato deontico più *à la page* del XX secolo, ossia nella lettura psicoanalitica, l'avidità è un disturbo ("impetuoso ed insaziabile") che ha a che fare con il desiderio di incorporare l'oggetto desiderato dentro di sé (39) e che conduce a posizioni di paranoia/schizofrenia o a stati depressivi (40). Anche in questa prospettiva, l'avidità è indicata come una tendenza nociva, come una devianza.

Ci si perdonerà per questa analisi grossolana, che meriterebbe ben

(37) Sulle posizioni di Hume e Smith, che vedevano nell'accumulazione delle ricchezze un'attività che poteva volgersi in un risultato positivo per la società, in opposizione alla visione negativa di Rousseau, che non vedeva nessuna possibilità di esito positivo cfr. il brillante studio di VERBURG R., *Greed, Self-Interest and the Shaping of Economics*, Routledge, 2018, spec. p. 51 e ss., ove anche ricchissimi riferimenti bibliografici.

(38) Cfr., tra i riferimenti classici, MILL J.S., *Principi di economia politica*, UTET 1953, (orig. 1848), p. 765, che, contro la progressività dell'imposizione, ricordava che "tassare i redditi maggiori ad una percentuale più alta che i minori significa mettere un'imposta sull'attività produttiva sulla parsimonia; imporre una penalità ad alcuni per aver lavorato più duro ed aver risparmiato di più dei loro vicini. Non è sulle fortune guadagnate, ma su quelle non guadagnate, che l'interesse pubblico richiede di porre qualche limitazione".

(39) L'avidità si distingue da invidia e gelosia: l'invidia si ha quando un altro possiede e gode di qualcosa di desiderabile; la gelosia si basa sull'invidia, ma coinvolge le persone, (almeno altre due), e ha a che fare con la paura che l'oggetto del desiderio sia portato via; l'avidità è un desiderio impetuoso ed insaziabile che eccede i bisogni del soggetto e ha a che fare — nell'inconscio — con il seno materno: con queste parole KLEIN M., *Envy and Gratitude*, in *The Writings of Melanie Klein III*, Free Press, 1984, (orig. 1957), p. 181 e ss.; più di recente sull'avidità come ansia di introiettare tutto ciò che è desiderato KAPLAN H.A., *Greed: A Psychoanalytic Perspective*, in *Psychoanalytic Review*, 1991, p. 505 e ss. È interessante notare la linea di continuità rispetto alla cultura medievale: p.e. un passo di Tommaso, con il suo riferimento all'*inquietudo* generata dall'avidità, potrebbe valere come fondamento di questi studi psicologici: Tommaso D'Aquino, *Summa Theologiae*, II, 2, quaest. 118, art. 8: "Et sic ex avaritia oritur inquietudo, in quantum ingerit homini sollicitudinem et curas superfluas, avarus enim non impletur pecunia, ut dicitur Eccl. V".

(40) WASKA R., *Greed, Idealization, and the Paranoid-Schizoid Experience of Insatiability*, in *Scand. Psychoanal. Rev.*, 2003, p. 41 e ss.; l'avidità è difficile da trattare, perché l'avidito trova nella ripetizione compulsiva la propria copertura rispetto al sentimento di solitudine e perdita, LAMOTHE R., *Greed, Faith, and the Search for a Transformative Object*, in *Am. Journal of Pastoral Couns.*, 2003, p. 23 e ss., spec. p. 31. Per un'analisi basata su una lettura psicanalitica di alcuni fenomeni finanziari cfr. LONG S., *Greed*, in *Psychodyn. Pract.*, 2003, p. 245 e ss.

altro spazio (e ampiezza temporale di indagine), ma nell'economia di questo lavoro *de hoc satis*. I carotaggi che abbiamo effettuato nei diversi strati temporali/culturali che si sono sedimentati in svariati secoli di cultura occidentale dimostrano una continuità nell'affermare un disvalore che si è stabilizzato nel pensiero comune: l'avidità è un male, l'avidità ha a che fare con un eccesso di ricchezza accumulata, l'avidità e l'eccesso di ricchezza possono essere lo stigma di un peccato.

6. *L'eccesso è una colpa, così si suggerisce.*

A questo disvalore associato all'avidità (e alla conseguente ricchezza eccessiva accumulata) possiamo ora aggiungere un termine che ha una grande pregnanza per il giurista: colpa.

Si è suggerito per lungo tempo — in modo più o meno esplicito — che l'avidità sia colpevole (profilo soggettivo) e che, quindi, l'accumulazione eccessiva sia una colpa (profilo oggettivo).

La colpevolizzazione è di nuovo evidente in ottica morale e religiosa: l'avarizia è un vizio capitale.

Nella prospettiva giuridica, la colpa implica una trasgressione (al precetto) e la possibilità di ricondurre la trasgressione ad una forma di controllo razionale della propria condotta. Si è colpevoli in quanto non ci si è adeguati ad un modello di comportamento fisiologico.

Se manteniamo l'ipotesi della colpevolizzazione dell'avidità, è legittimo domandarsi come possa essere configurata la trasgressione.

Nel pensiero comune, la colpevolizzazione è riconducibile alla violazione di regole di giustizia procedurale: l'avidità ha acquisito ingiustamente i propri beni. Il che ha almeno due varianti: il soggetto eccessivamente ricco ha acquisito i propri beni senza meriti particolari o ha acquisito i beni violando le regole.

Vediamo la prima: l'Epulone ha acquisito i propri beni senza meriti particolari. Questo emerge potentemente in uno dei passi cult del film *Wall Street*, nelle parole di Gordon Gekko (41): “*The richest one*

(41) *Wall Street*, 1987, regia di Oliver Stone. Appartiene sempre a Gordon Gekko uno dei passi più citati negli studi contemporanei sull'avidità e sul “turbo-capitalismo”: “The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms, greed for life, for money, for love, knowledge, has marked the upward surge in mankind and greed, you mark my words, will not only save Teldar paper, but that other malfunctioning corporation

percent of this country owns half our country's wealth, five trillion dollars. One third of that comes from hard work, two thirds comes from inheritance, interest on interest accumulating to widows and idiot sons and what I do, stock and real estate speculation".

Quindi, da una parte la mitologia dell'*hard work* (42), titolo che legittima la ricchezza: se si lavora duramente, i beni — non importa quanti — sono frutto dell'attività del singolo e quindi sono meritati. Dall'altra parte, vi sono coloro, che non hanno lavorato duramente e hanno acquisito ricchezze in maniera che non si ritiene faticosa (le *widows* e gli *idiot sons* citati da Gekko (43)): questi ricchi non hanno l'*hard work* alle spalle e quindi hanno conseguito un risultato senza rispettare le regole (regola: devi lavorare duramente), *ergo* colpevoli.

In una seconda prospettiva, però, si possono colpevolizzare coloro che hanno lavorato duramente, se nel loro processo di acquisizione delle ricchezze hanno (anche) violato delle regole. Nel film di Oliver Stone, certamente Gekko è un *hard worker*, un *workaholic*, ma viola ogni tipo di regola (morale e giuridica) per raccogliere i propri frutti: come tale, viene moralisticamente punito anche nell'opera filmica. Quindi: non basta aver apportato il proprio contributo fondamentale all'acquisizione della ricchezza, ma questo contributo deve essere rispondente ai canoni (regolatori) accettati dalla società (44).

Per inciso, merita rimarcare una debolezza delle tesi di giustificazione poggiate sull'*hard work*, che si trova nella mutevolezza nella percezione di cosa si possa intendere per "lavoro" in senso forte (basti pensare alle diatribe sulla meritevolezza dei guadagni di *influencer* o sportivi, con risultati differenti a secondo delle diverse fasce di età prese in considerazione).

Nell'accezione affermata in alcune culture (come in certe parti di quella italiana) non è poi neppure necessario che questa seconda accezione di colpevolezza sia manifesta: esistono diverse deviazioni, nel sentire comune, che configurano una colpa in *re ipsa*. Non è

called the USA"; questa battuta è talmente influente da essere stata citata anche in discorsi ufficiali, come esempio del *greed market*, causa delle crisi finanziarie (cfr. p.e. card. Bertone in visita al senato della Repubblica Italiana il 28/7/2009 <https://bit.ly/3vzYiII>).

(42) Che trova quella radice potente, tra l'altro, in Hume e Smith citati sopra, al paragrafo precedente.

(43) *Supra*, testo corrispondente alla nota 41.

(44) Si comprende, poi, che, se le regole di attribuzione dei risultati si ritengono viziate *in toto*, come nella critica marxista, non può esistere guadagno giusto (indipendentemente dalla misura del guadagno) e tutti i proprietari siano colpevoli.

necessario che la colpa sia dimostrata (eventualmente da un giudice): è la stessa ricchezza eccessiva che dimostra la violazione della regola. Se il ricco non avesse violato la regola, non avrebbe raggiunto i risultati che ha conseguito: questo si suggerisce, che ogni grande ricchezza ha alle spalle la violazione di qualche regola (45).

In prospettiva giuridica, potremmo ancora notare che la colpa presuppone il mantenimento della catena causale: se qualcosa o qualcuno la interrompe, la colpa viene elisa.

Quindi, si potrebbe notare come, in molti casi, la ricchezza sia anche determinata dall'apporto del singolo, ma non solo, e che esista una vasta serie di fattori esogeni che condizionino il risultato. Emerge il ruolo della fortuna nel conseguimento dei risultati: elemento ambiguo nella definizione e variabile nella percezione (46).

Seguendo la logica stretta, questa interruzione della catena causale dovrebbe elidere o diminuire la colpevolezza del ricco.

Anche questa linea, però, non sembra idonea a spezzare lo stigma morale che in molte parti del pensiero comune colpisce il ricco: se l'apporto esterno è rilevante, si ricade nella colpa della ricchezza non guadagnata e quindi non meritata: una fortuna eccessiva è spesso ritenuta altrettanto biasimevole quanto un'avidità eccessiva.

7. *L'indicibile: l'imposizione delle grandi ricchezze come sanzione.*

7.1. Il percorso seguito in questo studio vorrebbe dimostrare come, accanto alla concezione del tributo come strumento di realizzazione di magnifiche e progressive sorti sociali, vi sia anche una concezione più primitiva, più buia del tributo, come forma di sanzione.

Non siamo dinanzi ad una sanzione per rieducare o correggere, non vi sono finalità di questo tipo nella super-tassazione dei ricchi. Siamo dinanzi ad una semplice misura afflittiva, tesa a colpire un

(45) Il che trova anche una radice risalente, p.e. nella voce dell'*Encyclopédie* citata sopra alla nota 33.

(46) La percezione dell'influenza differente di fortuna e lavoro sul successo dipende da una pluralità di fattori, in parte da specificità nazionali (parte non rilevantissima, stimata intorno al 10%), e in parte da sesso, età, reddito, impiego, PIL pro capite: DANIELS J. - WANG M., *What Do You Think? Success: Is It Luck Or Is It Hard Work?*, in *Applied Econ. Letters*, 2019, p. 1734 e ss.; per una divertente analisi sulla percezione dei bambini (in UK) cfr. MENDICK H. - ALLEN K. - HARVEY L., *'We Can Get Everything We Want if We Try Hard': Young People, Celebrity, Hard Work*, in *Br. J. Educ. Stud.*, 2015, p. 161 e ss.

soggetto ed una condotta che — per tradizione inveterata — vengono ritenuti nocivi.

Si sta sostenendo che il tributarista del XXI secolo è pronto per prendere coscienza dell'indicibile, ossia del fatto che, in alcuni casi, anche nei sistemi democratici contemporanei, si tassa per colpire, per danneggiare, per opprimere, sulla base di pulsioni che di razionale hanno ormai poco e di moralmente contemporaneo forse ancora meno.

Viene naturale domandarsi come questo tipo di imposizione si possa conciliare con i canoni tradizionali di giustizia tributaria formalizzati nelle Costituzioni fiscali (per noi, soprattutto intorno all'art. 53 Cost.). La risposta è che il problema non si pone, perché quei principi e quelle regole appartengono ad un piano giustificativo del tutto diverso (il piano della giustizia distributiva su matrice solidaristica); il che è dimostrato anche solo dal fatto che, quando la Corte costituzionale (indicata sopra al § 2) ha dovuto affrontare il tema, ha adottato una linea giustificativa sostanzialmente discrasica, in cui si sono usate figure logiche (colpa, punizione) proprie del piano "buio", del tutto inconferenti con gli strumenti intellettuali tipici del piano "in luce".

La commistione tra i due piani lascia queste forme di imposizione sostanzialmente senza tutela e senza vaglio critico, il che non è propriamente rispondente a ciò cui gli ordinamenti contemporanei aspirano.

Si sta dicendo che l'avere messo in luce la radice e lo schema logico di queste forme di imposizione consente di costruire strumenti di controllo più appropriati per valutarne la legittimità.

Possiamo sostenere che se la matrice di questi tributi è punitiva, l'armamentario concettuale per affrontarli non è quello distributivo classico, ma piuttosto quello che secoli di elaborazione giuridica e sociologica hanno formato in materia di illecito, di colpa, di sanzione.

Se questi tributi costituiscono una sanzione, occorrerà infatti: (a) valutare quanto il fatto attribuito al contribuente sia realmente da considerare anti-giuridico; (b) costruire una vera attribuzione di colpa, attraverso strumenti causali seri e non evocati per implicito; (c) ponderare la proporzionalità della reazione tributaria rispetto al fatto stigmatizzato.

Ciò significa che:

(a) la prospettiva di anti-giuridicità del fatto stigmatizzato (nel nostro studio: l'eccesso) va adottata per ricercare vincoli e limiti ordinamentali che determinano un disvalore del fatto che l'imposta punitiva intende sanzionare. Non che si debba ritrovare un disvalore

espresso in termini stretti di liceità/illiceità (altrimenti si cadrebbe nell'ambito conosciuto dei proventi illeciti), ma se l'imposta intende davvero colpire un fatto che dovrebbe contrastare con i valori fondamentali dell'ordinamento, questo dovrebbe essere ben descritto (anche dal punto di vista quantitativo) e dovrebbero essere altrettanto ben descritti i principi fondamentali con cui questo tipo di ricchezza confligge. Per esempio, se si vuole colpire il super-ricco (come descritto in questo studio), si indichi chiaramente *ex ante* qual è il livello di ricchezza "anomalo", da dove si trae questa indicazione (basi statistiche, aspirazioni deontiche sulle società perfette, altro), con quali obiettivi pubblici questo fatto (la super-ricchezza) entra in contrasto e, *last but not least*, perché lo strumento tributario appaia lo strumento migliore da adottare (e non sia più efficace, per esempio, uno strumento di regolazione pura).

(b) L'apporto causale è solitamente trascurato dal tributarista, che tende a ragionare e a costruire sistemi su risultati oggettivi, indifferenti rispetto all'apporto del contribuente (47). Possiamo ipotizzare due scenari: o si continua a svalutare, anche in questo ambito, l'apporto causale, o si ricerca un contributo del contribuente che va punito. Nel primo caso, viene disegnato un disvalore in sé del fatto imponibile preso in considerazione, con una responsabilità di tipo oggettivo (con il richiamo alle colpe invisibili descritte sopra), che appare sostanzialmente inaccettabile, in chiave punitiva, soprattutto se descritta *ex post* e non *ex ante* (come si dirà nel prossimo capoverso). Nel secondo caso, si deve analizzare compiutamente quanto il contribuente abbia contribuito alla realizzazione del fatto imponibile e quanto invece sia estraneo alla catena causale (48).

Da questo punto di vista, l'analisi dell'apporto causale è connessa alla questione della prevedibilità del tributo e dell'orientamento delle condotte. Il diritto punitivo *standard* ci insegna che il soggetto deve poter essere posto in grado di evitare l'illecito, o orientando direttamente la propria condotta, o ponendo in essere quelle cautele idonee

(47) Non è sempre vero, ovviamente si tratta di una generalizzazione: anche nel nostro sistema reddituale conosciamo ipotesi di rilevanza dell'apporto causale, disegnato attraverso l'individuazione della rilevanza fiscale di una serie di operazioni che individuano chiaramente un apporto causale del contribuente (si pensi, p.e., a taluni tipi di plusvalenze immobiliari).

(48) Il che vale anche, al contrario, ove si volesse colpevolizzare il possesso di redditi o patrimoni non guadagnati: in questo caso bisognerebbe indagare sul fatto che il contribuente non abbia per nulla contribuito alla formazione della ricchezza.

a ridurre al minimo la possibilità di realizzazione dell'evento. Da qui anche tutte le garanzie che ben conosciamo sull'efficacia temporale delle disposizioni punitive. Tutto questo andrebbe preso in considerazione anche per le imposte punitive: non farlo, significherebbe punire soggetti per "colpe" che, nel momento in cui i soggetti realizzavano il fatto, non erano contemplate come tali e, in relazione alle quali, quindi non avevano alcuna possibilità di orientare il proprio comportamento.

(c) La proporzionalità della misura repressiva è elemento che meriterebbe di essere rivalutato, anche nello studio dell'imposta punitiva. Infatti, se vogliamo mantenerci all'interno di un ordinamento democratico moderno, non possiamo accettare una repressione cieca e smodata: occorre che la sanzione impositiva che viene attuata sia adeguata, valutabile razionalmente e proporzionata rispetto alla colpa. Ciò significa che il tributo punitivo deve poter essere valutato nel suo *quantum* rispetto alla *ratio*, il che è possibile solo se si è delimitata correttamente la anti-giuridicità fondante la reazione (indicata sopra al punto (a)). Infatti, se si è delimitata trasparentemente la cornice che esprime il disvalore, è possibile comprendere quanto la reazione sia adeguata, mentre, al contrario, se non viene indicato il motivo del contrasto della condotta, rispetto ai valori che si presumono violati, non è possibile neppure comprendere quanto la misura adottata sia idonea e quindi proporzionale.

7.2. Il percorso sin qui compiuto non intende offrire una giustificazione alle forme impositive punitive: non è compito di questo studio sostenerne la preferibilità o meno (che dipende, tutto sommato, dalle opzioni politico-sociali che si vogliono far proprie). Piuttosto, si è voluto indicare come esista una radice non solidaristica (o non prevalentemente fondata su principi classici di ripartizione) alla base di taluni tipi di prelievi.

Da qui si è tratta una quasi naturale conseguenza in prospettiva giuridica, ossia la necessità di adottare alcuni parametri, più consoni ad una matrice punitiva, per la valutazione di questi prelievi.

Se si applicasse un vaglio attraverso questi parametri, si scoprirebbe, probabilmente, che alcuni dei prelievi indicati al § 2 (attuati o proposti) mancano di razionalità interna (coerenza) ed esterna e, quindi, non dovrebbero avere cittadinanza in un sistema tributario moderno, indipendentemente dalla loro accettabilità politica.

Dal punto di vista dell'ermeneutica delle Corti, tra l'altro, ciò

significherebbe uscire dalla dissociazione dottrina/giurisprudenza sull'importanza dell'art. 53 Cost., per virare su una completa valorizzazione dell'art. 3 Cost., più in linea con l'orientamento interpretativo degli ultimi decenni della Corte costituzionale.

Il vantaggio dell'approccio proposto è, infine, quello di offrire un'area di valutazione razionale a forme impositive che, altrimenti, resterebbero in una terra di nessuno, inaccettabilmente priva di garanzie.